

DELIBERAZIONE 10 aprile 2017, n. 376

Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali";

Vista la legge regionale n. 87/1997 recante "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale" la quale riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale;

Vista la legge regionale n. 73/2005 recante "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana" la quale, all'art. 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione), comma 1, lett. e, prevede di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili" e, all'art. 11 (Cooperazione sociale), comma 3, dà indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale";

Vista la legge regionale n. 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", con particolare riferimento all'art. 17 "Il terzo settore";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15 marzo 2017;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 1 della L.R. n.1/2015, con particolare riferimento ai seguenti punti nei quali viene riconosciuto e valorizzato il ruolo della cooperazione sociale:

- punto 1.3 "Quadro conoscitivo"
- punto 2.3.6.6 "La salute mentale"
- punto 6.1 "La Governance istituzionale"
- punto 6.3.2. "La rete del Welfare della Toscana: il ruolo degli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e il Terzo Settore"
- punto 9.1.5.1 "Gli investimenti nel settore sociale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 23 febbraio 2010 recante "Protocollo d'intesa "Promuovere i rapporti fra le Istituzioni pubbliche e la Cooperazione sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Approvazione schema";

Dato atto che il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 18 marzo del 2010 in esecuzione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 204 del 23 febbraio 2010 dalla Regione Toscana, dalle Aziende Sanitarie, dagli Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV), da Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, da Legacoopsociali - Legacoop Toscana nonché dall'Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana è scaduto nel mese di marzo 2015;

Dato atto che il citato Protocollo d'Intesa prevedeva particolari disposizioni per la disciplina dei convenzionamenti diretti di cui alla citata Legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni e demandava ad un Gruppo Tecnico l'elaborazione delle linee guida operative contenenti indicazioni anche sugli aspetti di natura sociale valutabili in sede di offerta nelle gare d'appalto bandite dagli ESTAV;

Preso atto che i lavori del citato gruppo tecnico hanno condotto alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 353 del 7 maggio 2012 la quale disciplina le Linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in applicazione del Protocollo di Intesa di cui alla citata D.G.R. n. 204/2010;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", entrato in vigore il 19.04.2016;

Dato atto che il D.Lgs. 50/2016, all'art. 4 ed all'art 30, sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici, il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, a criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali e prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali;

Rilevato inoltre che il D.Lgs 50/2016 prevede, all'art. 112, che "fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o

possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”;

Considerato che i soggetti firmatari del citato Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 marzo 2010 hanno condiviso la necessità di confermare e rinnovare un percorso di sinergia e collaborazione istituzionale al fine di perseguire un'idea di sviluppo economico e sociale imperniata sulla centralità delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale di tutte le categorie di lavoratori che, a seguito di strategie di appalto praticate in Regione Toscana, possono vedere condizionata la propria posizione lavorativa;

Dato atto che la finalità del suddetto percorso di sinergia e collaborazione istituzionale si sostanzia, a livello generale, nel perseguimento dei fini di tutela dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, promuovendo e valorizzando le consultazioni preliminari di mercato, quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, ad eccezione di quelli di carattere esclusivamente socio sanitario ed educativo;

Visti gli artt. 100 e ss. della L.R. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, è subentrato ai tre ESTAV del SSR, con successione a titolo universale nei rapporti e riallocazione delle effettive risorse umane e strumentali;

Ritenuto, pertanto, che il suddetto percorso di sinergia e collaborazione istituzionale debba concretizzarsi mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana;

Visto lo schema di “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

Dato atto che i firmatari di natura pubblica, allo scopo di perseguire le finalità del citato Protocollo

d'intesa, si impegnano all'utilizzo dei seguenti strumenti d'intervento:

promozione di appalti e concessioni riservate, sopra e sotto soglia comunitaria (ex art. 112, D. Lgs. 50/2016), alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991;

promozione procedure di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. 381/1991 e dalla delibera ANAC 32/2016;

promozione della suddivisione in lotti in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese (ex art. 51, D. Lgs. 50/2016);

Ritenuto, pertanto, di dover approvare lo schema di “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 30 marzo 2017;

Dato atto che, dal presente provvedimento, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare lo schema di “Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ESTAR, Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali - Legacoop Toscana e Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B”, allegato al presente atto sotto la lettera “A”;

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare le competenti strutture regionali dell'attuazione del Protocollo d'Intesa di cui al punto 1).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Protocollo d'intesa

tra

REGIONE TOSCANA

ESTAR

E

FEDERSOLIDARIETÀ - CONFCOOPERATIVE

TOSCANA

LEGACOOPSOCIALI - LEGACOOP TOSCANA

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE

ITALIANE (A.G.C.I.) TOSCANA

**per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche
e la Cooperazione Sociale di tipo B.**

Il giorno del mese di dell'anno 2017. presso
 via n.
 sono presenti:

- Regione Toscana, con sede in _____, via _____, rappresentata dal dott. _____, in qualità di _____
 ed ESTAR, con sede in _____, via _____, rappresentata dal Direttore Generale Dott. _Nicolo Pestelli _____
- Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, con sede in _____, via _____, rappresentata dal Dott. _____
- Legacoopsociali-Legacoop Toscana, con sede in _____, via _____, rappresentata dal Dott. _____.
- Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I) della Toscana con sede in _____, via _____ rappresentata dal Dott. _____.

PREMESSO CHE

il Protocollo d'intesa sottoscritto il 18 marzo del 2010, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 204 del 23 febbraio 2010, tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, gli Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV), Federsolidarietà - Confcooperative Toscana, Legacoopsociali – Legacoop Toscana nonché l'Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana per promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B, è scaduto nel mese di marzo 2015;

il citato Protocollo d'intesa prevedeva particolari disposizioni per la disciplina dei convenzionamenti diretti di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni e demandava ad un Gruppo Tecnico la elaborazione delle linee guida operative sul punto, incluso gli aspetti sociali valutabili in sede di offerta nelle gare d'appalto bandite dagli ESTAV;

i lavori del citato gruppo tecnico hanno condotto alla emanazione della deliberazione della Giunta Regionale Toscana 7 maggio 2012, n. 353 che disciplina le Linee guida per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di tipo B in applicazione del Protocollo di Intesa di cui alla D.G.R.T. n. 204/2010;

CONSIDERATO CHE

i soggetti firmatari il presente protocollo condividono la necessità di proseguire e rinnovare le previsioni del protocollo stipulato nel 2010 convinti della necessità di perseguire una idea di sviluppo economico e sociale che sottolinea la centralità delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale di tutte le categorie di lavoratori che, a seguito di strategie di appalto praticate in Regione Toscana, possono vedere condizionata la propria posizione lavorativa;

le parti condividono la necessità che la tutela delle condizioni di svantaggio, illustrate nelle premesse, sia oggetto di una **politica di incentivazione dell'intero sistema**, non più settoriale, al fine di superare le criticità sopra evidenziate, in modo da includere al contempo, sia la tutela sociale delle persone svantaggiate (ex art. 4 L. 381/1991) che la tutela dei livelli occupazionali, globalmente intesi, mediante l'utilizzo integrato dei diversi strumenti messi a disposizione dall'ordinamento;

la Legge Regionale 87/1997 recante "*Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale*" riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale;

la Regione Toscana, ai sensi della L. 381/1991 e della L.R. 87/1997 si è impegnata a sostenere e sviluppare la rete delle cooperative sociali, in particolare di quelle di tipo B, che in questi anni si sono dimostrate uno strumento importante di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (ex art. 4 L. 381/1991);

la L.R. 73/2005 recante "*Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana*" all'art. 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione), comma 1, lett. e prevede di "*attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili*" e all'art. 11

(Cooperazione sociale), comma 3 dà indicazione alla Regione e agli Enti locali di *“promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale”*;

il D. Lgs. 50/2016, all'art. 4 ed all'art. 30, sancisce che, in materia di affidamento di appalti pubblici il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal codice stesso, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali e prevede che le stazioni appaltanti possano pretendere, nei capitolati di gara, condizioni particolari per lo svolgimento dei contratti ispirate ad esigenze sociali;

il medesimo D. Lgs. 50/2016 prevede, all'art. 112, che *“fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati”*;

l'art. 112 del D. Lgs. 50/2016 prosegue specificando che *“ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni”*;

il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, all'art. 7, comma 4-bis, prevede disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative;

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, all'art. 1, comma 17, prevede che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

Ritenuto, infine, di garantire adeguati rapporti informativi tra il Tavolo di cui al seguente art. 3 e il Gruppo Tecnico Integrato previsto dalla D.G.R. 433/2015;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Principi

I firmatari che sottoscrivono il presente Protocollo di intesa rinnovano lo spirito e l'iniziativa di cui al Protocollo d'intesa siglato il 18.03.2010 al fine di proseguire nella promozione dei rapporti tra le Istituzioni Pubbliche, le parti sociali e la cooperazione sociale di tipo B.

Art. 2
Oggetto

Ferme restando la piena autonomia e responsabilità della stazione appaltante nell'elaborazione e definizione delle strategie di gara, del rispetto dei tempi e del mantenimento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, per la realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo, ed in particolare per il perseguimento dei fini di tutela dell'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, le parti si impegnano a promuovere le consultazioni preliminari di mercato, quale strumento per la conoscenza e la scelta dei migliori istituti contrattuali di tutela sociale, soprattutto negli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, ad eccezione di quelli di carattere esclusivamente socio sanitario e educativo.

Le parti pubbliche, per perseguire i fini di cui sopra, si impegnano all'utilizzo dei seguenti strumenti:

- appalti e concessioni riservate, sopra e sotto soglia comunitaria (ex art. 112, D. Lgs. 50/2016), alle cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991;
- procedure di affidamento secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. 381/1991 e dalla delibera ANAC 32/2016;
- suddivisione in lotti in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese (ex art. 51, D. Lgs. 50/2016).

Art. 3
Tavolo di Coordinamento

I soggetti firmatari, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi del presente Protocollo d'intesa, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro 30 (trenta)

giorni dalla sua sottoscrizione, costituiscono un **Tavolo di Coordinamento**, composto dai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere, vigilare e monitorare le attività in atto nonché l'entità degli affidamenti annuali di beni e servizi e l'efficacia degli interventi programmati, avendo cura di mantenere ed incrementare gli attuali livelli occupazionali.

La Regione Toscana coordina il Tavolo e promuove l'informazione e la diffusione dei risultati ottenuti.

Il Tavolo di Coordinamento, nell'elaborazione delle procedure, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:

- a) disciplinare linee guida per l'applicazione di una quota pari all'8% dell'importo degli appalti di servizi compatibili con tali forme di impiego, da riservare all'incentivazione degli inserimenti lavorativi di cui sopra, mediante l'uso **degli strumenti elencati al precedente art. 2;**
- b) definire le aree merceologiche compatibili con l'applicazione del presente Protocollo d'intesa;
- c) definire modelli di procedure (clausole tipo, griglie di valutazione, ecc.), da inserire negli atti di gara, che valorizzino **l'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate.**

Art. 4 **Norma di chiusura**

Il presente Protocollo di intesa ha validità di 5 (cinque) anni dalla data della sua sottoscrizione e qualora se ne ravvisi l'opportunità è rinnovabile per ulteriori cinque anni.

Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di intesa.

FIRME

